

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 2

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 4, 12, 16 e passim
BRUNI (*Rin. Ital. e Indip.*) 23
CAMERINI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 22
CASTELLANI Carla (*AN*) 11, 14, 17 e passim
DANIELE GALDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatrice
alla Commissione. 13, 14, 17 e passim
MANARA (*Lega Nord-per la Padania indip.*). 18, 22
RESCAGLIO (*PPI*). 23
TURCO ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale 15, 17, 19 e passim
VEGAS (*Forza Italia*). 10, 16, 17 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3187) *Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale», di cui sono il relatore; passo quindi a riferire alla Commissione sul suddetto provvedimento.

Il disegno di legge in discussione prevede il differimento di alcuni termini in materia sanitaria, unitamente ad altre disposizioni di carattere urgente.

L'articolo 1, in particolare, differisce l'entrata in vigore degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, che prescrive degli obblighi a carico di chi utilizzi prodotti fitosanitari.

Queste norme impongono agli utilizzatori dei presidi sanitari di tenere un registro delle operazioni di trattamento e della situazione di magazzino o, in alternativa, di utilizzare un'apposita «scheda dei trattamenti in agricoltura».

Nella fase di attuazione sperimentale, adottata col decreto del Ministro della sanità n. 436 del 1992, si è potuto osservare che la compilazione delle schede è molto difficile e comporta eccessivi oneri procedurali per gli utilizzatori.

Il Governo ha ritenuto perciò opportuno differire l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 1991, in modo da poter approntare nel frattempo uno strumento tecnico più semplice.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 1998 la disciplina prevista dal decreto-legge n. 109 del 1993, che attribuiva alle regioni la facoltà di adottare per un triennio, ai fini della valutazione delle acque di balneazione, limiti più permissivi di quelli generali previsti per il parametro dell'ossigeno disciolto.

Questa disposizione, che interessa essenzialmente le coste del medio-alto Adriatico e alcune zone lacustri, può certamente suscitare delle perplessità, dal momento che si modifica un parametro che non si è in grado di far rispettare, specialmente perchè il fenomeno dell'eutrofizzazione rimane irrisolto.

Tuttavia bisogna considerare che il parametro dell'ossigeno disciolto è considerato un mero elemento di valutazione dello stato delle acque e il suo superamento non ha effetti negativi per la salute.

Con l'articolo 3 si differisce il termine fissato dal decreto legislativo n. 105 del 1992, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 777 del 1980 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali.

L'opportunità di questa proroga discende dal fatto che, con il decreto ministeriale n. 585 del 20 agosto 1996, è stata modificata la documentazione da produrre ai fini della revisione delle acque minerali.

Per quanto il provvedimento appaia necessario per evitare difficoltà insormontabili alle ditte produttrici e imbottigliatrici di acque minerali, non si può non rilevare che questa situazione è stata determinata, come troppo spesso accade, dal gravissimo ritardo con cui si è provveduto a dare attuazione alla direttiva comunitaria.

L'articolo 4 reca tre diverse disposizioni, tutte estremamente opportune.

Con la prima infatti si autorizza, ponendolo a carico del Fondo sanitario nazionale, il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, previsti dalla legge n. 548 del 1993.

Con la seconda, onorando l'impegno assunto in sede di approvazione della legge n. 238 del 1987, il Governo rende permanente il finanziamento della nuova disciplina degli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

Con la terza, infine, si decide di prorogare per un ulteriore triennio il programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

Gli articoli 5, 6 e 7 recano disposizioni in materia farmaceutica.

L'articolo 5, in particolare, rivede la disciplina della revisione periodica dell'efficacia dei medicinali, che si applica ai principi attivi registrati da almeno 10 anni estendendosi anche a quelle specialità che li contengono ma che sono state registrate successivamente.

L'articolo 6 consente una deroga all'applicazione del prezzo medio europeo, nel senso di mantenere in fascia a) o b) quei farmaci salvavita che abbiano un prezzo superiore a quello medio europeo, quando questo sia determinato dal fatto che in alcuni Stati europei il prezzo di quel prodotto, per motivi particolari, sia mantenuto a livelli non remunerativi. Naturalmente la deroga non si applica qualora il medicinale possa essere sostituito con un'altra specialità che sia a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con l'articolo 7 si consente alle imprese farmaceutiche di mantenere in commercio fino al 30 giugno 1998 anche prodotti confezionati senza le indicazioni in caratteri *Braille*, in deroga alla disposizione che, per iniziativa del senatore Manara, era stata inserita nella legge di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1997.

Gli articoli 8 e 9, infine, recano norme sul personale del Ministero della sanità, il primo estendendo la partecipazione alle economie di gestione anche al personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale, il secondo consentendo l'indizione di un concorso per medici veterinari, riservato nella percentuale del 30 per cento ai veterinari che alla fine dello scorso anno ricoprivano da almeno due anni un incarico a tempo determinato.

Questa disposizione viene adottata per far fronte alle accresciute attività di controllo alla frontiera degli animali vivi importati, determinate dalle norme sulla prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Conclusa la mia relazione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3091.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 24 marzo scorso, nel corso della quale si è conclusa la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;

b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,»;

c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con *handicap* di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione del-

l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis. - (*Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap*). – 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'*handicap* e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'*handicap* alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter. - (*Progetti sperimentali*). – 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».

2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 21, al comma 1, le parole: "superiore a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori al cinquanta per cento"».

1.1

CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

"Art. 28-bis. - (*Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di telefax, computer, telefoni cellulari e ogni altro mezzo di circolazione*). – 1. Al

fine di favorire la comunicazione delle persone con *handicap*, il coniuge, parente o affine entro il terzo grado, o convivente, che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, ha diritto di usufruire del beneficio della riduzione al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato al momento dell'acquisto deve presentare una dichiarazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale, con l'indicazione della limitazione cui è soggetta la persona con difficoltà di comunicazione.

3. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un canone per l'utilizzo dei dispositivi di cui al presente articolo, esso è ridotto del 50 per cento, indipendentemente dal reddito individuale o dal reddito complessivo del nucleo familiare nel quale la persona vive"».

1.2

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 33, al comma 3, dopo le parole fruibili anche in maniera continuativa, sono inserite le seguenti: e cumulabili nell'arco dell'anno».

1.3

CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 33, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia"».

1.4

CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. - (*Riduzione dell'orario di lavoro*). - 1. Il lavoratore che assiste o che scelga di assistere in maniera esclusiva e continuativa una persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, non ricoverata a tempo pieno, sia essa coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro, indipendentemente da ogni disciplina contrattuale, una riduzione fino al 50 per cento dell'orario intero di lavoro per il tempo in cui dura l'assistenza al soggetto con *handicap*.

2. Le modalità di fruizione della riduzione dell'orario di lavoro sono definite dalla pubblica amministrazione e concordate tra il datore di lavoro privato ed il lavoratore dipendente.

3. Nella predisposizione di eventuali turni di lavoro deve tenersi conto delle esigenze del lavoratore che assiste la persona con *handicap*.

4. Ai fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza rapportato alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, si applicano le leggi, i regolamenti e i contratti di lavoro in vigore.

5. Il presente articolo si applica anche nei casi di malati terminali in cui sia stata certificata un'aspettativa di vita inferiore ai sei mesi"».

1.5

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

"Art. 33-bis. - (*Collocamento in aspettativa*). - 1. Il lavoratore che assiste o che scelga di assistere in maniera esclusiva e continuativa una persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, non ricoverata a tempo pieno, sia essa coniuge, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro, indipendentemente da ogni disciplina contrattuale, il collocamento in aspettativa senza retribuzione per periodi di tempo non superiori a diciotto mesi, a condizione che tra di essi intercorra, comunque, un periodo di servizio attivo non inferiore a sei mesi.

2. Del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore può fruire per non più di tre volte.

3. I periodi di aspettativa sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali è a carico del datore di lavoro, con integrazioni da parte dello Stato.

4. Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha facoltà di sostituire il lavoratore in aspettativa ricorrendo a contratti di lavoro a tempo determinato"».

1.6

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «possono provvedere» con l'altra: «provvedono».

1.7

CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «rimborso parziale», con le altre: «rimborso totale».

1.8

BONATESTA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«1-ter) a programmare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente e la piena integrazione familiare e sociale alle persone affette da tetraplegia, da grave insufficienza intellettiva, o da disabilità permanenti che comportino l'impossibilità del soggetto ad attendere autonomamente ai propri bisogni vitali non superabili mediante ausili tecnici, interventi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati ai soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Tali interventi dovranno consistere:

1) in forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale svolte da operatori specializzati in questo tipo di assistenza, garantendone la presenza al fianco del disabile grave per l'intero arco della giornata. Gli operatori assegnati devono essere in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti l'assistenza del soggetto fruitore anche per quanto attiene alle problematiche sanitarie e devono essere in grado di provvederle alla mobilità;

2) nell'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza;

3) nel rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con *handicap grave*».

1.9 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-quater) ad istituire corsi di formazione di personale specializzato nell'assistenza domiciliare e di aiuto personale ai disabili gravi oggetto della presente legge».

1.10 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, il seguente capoverso:

«1-quater) a promuovere periodicamente, e comunque ogni anno, una verifica, attraverso il personale delle aziende sanitarie locali o delle organizzazioni del privato sociale convenzionato, sulla qualità della vita delle persone con *handicap*, siano esse assistite in famiglia o in istituto o in altra struttura, al fine di evitare abusi, individuando e disponendo interventi e, ove occorra, soluzioni specifiche».

1.11 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 41, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave. Al fine di quantizzare correttamente la spesa pubblica, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati relativi ad un censimento da effettuare su tutto il territorio nazionale e volto a quantificare il numero di portatori di *handicap* grave nonchè tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge, la relazione è presentata entro il 30 ottobre"».

1.12 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 1, lettera d), al comma 2 dell'articolo 41-ter, dopo le parole: «nonchè i criteri», inserire le parole: «e le priorità degli interventi che ogni ente locale intende perseguire in rapporto alle necessità del proprio territorio.».

1.13 BONATESTA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ogni imposta o tassa gravante sulla casa di abitazione di proprietà della persona con *handicap* o su quella di chi l'assiste continuativamente, genitori, parenti fino al quarto grado o affidatari, è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta di successione e donazione non è dovuta qualora sia istituito erede o legatario, ovvero sia beneficiario di una donazione, un handicappato in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; qualunque associazione, fondazione, istituzione o persona fisica che mette a disposizione di una persona o di una associazione di persone con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104 del 1992, immobili tesi ad altra utilità, beneficia di una esenzione fiscale fino a lire 500 milioni dalle imposte e dalle tasse relative agli atti di trasferimento".

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera f), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e 500 mila" sono aggiunte le seguenti: "; qualora beneficiario unico dell'assicurazione sulla vita, di durata non inferiore a dieci anni, sia persona con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il premio è deducibile nella misura del 50 *per cento* sulla parte eccedente lire 2 milioni e cinquecentomila, con il limite di lire 15 milioni annui, indicizzati. Il contraente può essere il coniuge, un parente o un affine, il tutore o il convivente, o persona estranea, che stipula il contratto sottoscrivendolo con un'impresa assicurativa aderente all'iniziativa promossa dall'Associazione nazionale per le imprese assicurative (ANIA) per la previdenza assicurativa degli handicappati; il contratto deve contenere le agevolazioni particolari per assicurazioni sulla vita a favore di beneficiario portatore di *handicap*. L'indicizzazione viene calcolata sull'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati a far data dal 1 gennaio 1999. Le rendite annue corrisposte al beneficiario, in virtù del contratto di assicurazione, sono esenti da ogni imposizione fiscale presente e futura".

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è abrogata».

1.14

TOMASSINI, DE ANNA

VEGAS. Signor Presidente, in assenza dei colleghi De Anna e Tommasini, desidererei illustrare il seguente ordine del giorno che porta la loro firma:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3091 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap grave*»,

impegna il Governo

ad istituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale, case-famiglia e centri diurni per l'accoglienza e l'assistenza delle persone con *handicap* in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) tali centri e case-famiglia dovranno garantire oltre all'accoglienza anche un opportuno itinerario socio-riabilitativo;

b) in essi si dovrà garantire per i minori la presenza di figure responsabili che scelgano di esercitare la funzione genitoriale paterna o materna, o almeno una delle due, in maniera stabile, continuativa, senza limitazioni di orario, secondo il modello proprio della famiglia naturale;

c) i centri dovranno accogliere un numero limitato di persone tale da consentire l'instaurarsi di relazioni personali e individualizzate;

d) le accoglienze potranno essere disomogenee per età, sesso e condizioni di salute;

e) gli handicappati gravissimi ospitati nelle strutture ex manicomiali dovranno essere trasferiti nei suddetti centri».

0/3091/1/12

TOMASSINI, DE ANNA

Con tale ordine del giorno si impegna il Governo a garantire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e su tutto il territorio nazionale, l'istituzione di case-famiglia e di centri diurni per l'accoglienza e l'assistenza di persone portatrici di *handicap*, proprio perchè riteniamo che questo tipo di strutture sia il più adatto a fornire un servizio utile. Ora è chiaro che non sempre l'istituzione dei centri di assistenza è strettamente di competenza dell'amministrazione centrale e quindi, qualora il Governo ritenesse opportuna una modifica del nostro testo che vada nel senso di investire di questo specifico compito anche altri enti, non avremmo alcuna difficoltà ad accettarla.

Passo ora ad illustrare gli emendamenti recanti la firma dei colleghi Tomassini e De Anna, ai quali aggiungo la mia firma.

Il primo, l'emendamento 1.2, prevede agevolazioni fiscali per ciò che concerne l'acquisto di *fax*, *computer* e telefoni cellulari al fine di favorire la comunicazione delle persone con *handicap*. Gli emendamenti 1.5 e 1.6 hanno lo scopo di agevolare i lavoratori che prestano assistenza continuativa a congiunti portatori di *handicap*.

Con l'emendamento 1.11 si intende promuovere verifiche periodiche sulla qualità della vita delle persone con *handicap* attraverso l'intervento del personale delle aziende sanitarie locali o delle organizzazioni del privato sociale convenzionato.

L'emendamento 1.14, infine è teso ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 ed in esso si prevedono agevolazioni fiscali ed operative per i soggetti portatori di *handicap* favorendone altresì la previdenza assicurativa.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, con l'emendamento 1.1 si intende modificare il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 con riferimento al grado di invalidità in base al quale le persone portatrici di *handicap* hanno diritto di precedenza nella assegnazione della sede, portandolo dai due terzi ad una percentuale non inferiore al cinquanta per cento, percentuale che riteniamo certamente più congrua.

L'emendamento 1.3 ha il fine di garantire ai parenti di portatori di *handicap* la possibilità di cumulare nell'arco dell'anno i permessi che spettano loro di diritto.

L'emendamento 1.4 prevede che ai permessi, di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, si applichino le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge n. 903 del 1997. Si stabilisce inoltre che i periodi di assenza vengano computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^a mensilità o alla gratifica natalizia che la legge n. 1204 del 1971 ancora esclude.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 1.7 che consideriamo senz'altro il più qualificante tra quelli da noi presentati; infatti, riteniamo che qualora la nostra proposta di sostituire le parole: «possono provvedere» con l'altra: «provvedono» fosse accolta si dimostrerebbe in maniera evidente l'esistenza di una effettiva volontà di risolvere in maniera definitiva e continuativa molti dei problemi che sia le persone portatrici di *handicap*, sia i loro familiari sono costretti ad affrontare ogni giorno.

L'emendamento 1.8 ha lo scopo di favorire i familiari di portatori di *handicap* prevedendo delle agevolazioni fiscali attraverso dei «rimborsi totali».

L'emendamento 1.9 sostanzialmente si propone una riformulazione di quanto già previsto al comma 1, lettera c) del testo in esame, al fine di definire in modo chiaro le persone a cui questa legge deve, o meglio dovrebbe, essere indirizzata e cioè i soggetti affetti da tetraplegia, da grave insufficienza intellettiva o da disabilità permanenti che comportino l'impossibilità ad attendere autonomamente ai propri bisogni vitali. Nel nostro emendamento vengono inoltre specificate le modalità di intervento a favore di tali soggetti; mi riferisco, ad esempio, a forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale prestate da operatori specializzati, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza ed inoltre al rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con *handicap* grave.

L'emendamento 1.10 prevede la possibilità di istituire dei corsi di formazione di personale specializzato nell'assistenza domiciliare e di aiuto personale ai soggetti portatori di *handicap*.

Annuncio infine il ritiro dell'emendamento 1.12 perchè sostanzialmente si tratta di una norma già prevista nella legge n. 104 del 1992.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere con i nostri lavori, do lettura del parere della 5^a Commissione permanente sul provvedimento e sugli emendamenti ad esso presentati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.14, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 3.1 e 3.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3.3 e che quest'ultimo sia modificato al fine di prevedere la copertura finanziaria anche per l'esercizio 2000, nonchè sull'emendamento 1.5, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia precisato che dalle disposizioni non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dell'INPS».

DANIELE GALDI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, della senatrice Castellani, mi rimetto alla Commissione. Tale emendamento va incontro ad un problema reale, perchè in fondo si fa scegliere una sede di lavoro a chi ha un'invalidità non inferiore al 50 per cento. La percentuale di due terzi effettivamente è un po' alta, quindi con l'emendamento in esame si agevolerebbe tale possibilità di scelta del posto di lavoro, qualora naturalmente la persona handicappata avesse i requisiti richiesti.

Sull'emendamento 1.2 esprimo parere contrario, perchè la legge finanziaria per il 1998 ha già stabilito, se ricordate, la riduzione al 4 per cento delle aliquote IVA. Anche sull'emendamento 1.3 il parere è contrario, in quanto l'INPS ha emanato una circolare proprio per fornire un chiarimento su questa cumulabilità nell'arco dell'anno.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, che poi è collegato al successivo 1.5, il Governo ha presentato un disegno di legge sulla riforma dei congedi parentali che affronta la tematica nel suo complesso. Quella dei congedi parentali è una partita grossa: questi ultimi, infatti, non sono previsti soltanto per l'*handicap*, ma anche, per esempio, nel caso in cui vi sia un anziano da assistere a casa, e a tale scopo nel provvedimento che ho ricordato c'è la previsione di finanziamenti adeguati. L'inserimento di questa problematica nel disegno di legge al nostro esame, pertanto, non mi trova consenziente in quanto, a mio avviso, essa trova più idonea collocazione nell'ambito del disegno di legge del Governo che ho ricordato, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, devo osservare come manchi la copertura per questo tipo di collocamento in aspettativa e pertanto il mio parere è contrario.

Riguardo all'emendamento 1.7, che contempla la sostituzione delle parole «possono provvedere» con le altre «provvedono», è vero che l'obiettivo dovrebbe essere quello di un sistema di servizi generalizzato su tutto il territorio per tutti i cittadini, che non devono essere di serie A o B a seconda delle disponibilità finanziarie o della – diciamo così – maggiore o minore sensibilità delle amministrazioni locali e delle giunte. Il fatto di rendere cogente per le regioni l'intervento vuole, però, dire anche

erogare con questo disegno di legge i finanziamenti per poter provvedere su tutto il territorio nazionale ma per questo manca la copertura finanziaria; quindi l'obiettivo è giusto, ma non è con questo strumento che noi lo raggiungeremo. Inviterei pertanto la senatrice Castellani e gli altri firmatari dell'emendamento a ritirarlo, piuttosto che pronunziarmi per una sua bocciatura, perchè concettualmente il principio è giusto. Forse si potrebbe sollecitare il Governo, in occasione della prossima legge finanziaria, ad aumentare ulteriormente gli stanziamenti per queste voci individuando un impegno scadenzato annualmente che consenta di sostenere su tutto il territorio nazionale questo tipo di iniziative.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 1.8: il rimborso parziale è dovuto al fatto che non vi sono le risorse per tutti i rimborsi totali, per cui su di esso formulo parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 1.9, concordo con lo scopo che si prefigge, però la sua formulazione è eccessivamente descrittiva, entra nel merito e pertanto può diventare pericolosa, perchè non lascia spazio per altre situazioni. Faccio un esempio: il punto 1 prevede che gli interventi consistano «in forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale svolte da operatori specializzati in questo tipo di assistenza, garantendone la presenza al fianco del disabile grave per l'intero arco della giornata. Gli operatori assegnati devono essere in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti l'assistenza del soggetto fruitore anche per quanto attiene alle problematiche sanitarie e devono essere in grado di provvederne alla mobilità». Ritengo che, con riferimento a forme di *handicap* gravi, la disposizione non possa prendere in considerazione soltanto questi operatori che vanno ad erogare assistenza domiciliare e aiuto personale. Le problematiche sanitarie sono molto più ampie e coinvolgono più servizi, quindi non mi pare opportuna una formulazione così specifica, proprio perchè può diventare pericolosa; si deve intervenire invece con una articolazione di servizi in risposta al problema dell'*handicap* grave. Va detto, inoltre, che il punto 3, che prevede un intervento consistente «nel rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con *handicap* grave», ricade nelle considerazioni in materia di copertura già sviluppate sugli emendamenti 1.7 e 1.8. Il mio parere su tale emendamento, pertanto, è contrario, pur apprezzandone le intenzioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.10, le regioni effettuano già i corsi per il personale specializzato in assistenza domiciliare, per cui il parere è contrario.

L'emendamento 1.11, del senatore Tomassini, prevede la verifica annuale. È un'ipotesi interessante; mi chiedo però se non incontri un ostacolo nella legge sulla *privacy*. Comunque il termine di un anno per la verifica è troppo breve e potrebbe rendere la verifica stessa impossibile. La previsione di una verifica «attraverso il personale delle aziende sanitarie locali o delle organizzazioni del privato sociale... sulla qualità della vita delle persone con *handicap*, siano esse assistite in famiglia o in istituto

o in altra struttura» significa che questo personale delle ASL dovrebbe recarsi negli istituti e presso le famiglie, a domicilio, a vedere come queste persone vengono assistite; mi chiedo se sia possibile farlo.

CASTELLANI Carla. I controlli come vengono fatti?

DANIELE GALDI, *relatrice alla Commissione*. Entrare in una famiglia risulta più difficile, c'è una *privacy* della famiglia. Non si può entrare in una famiglia per vedere come viene assistito l'handicappato; in un istituto sì, perchè la ASL è già competente per la verifica sullo stato dell'assistenza in una struttura. Credo che la materia debba essere approfondita e pertanto su questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

Sono contraria all'emendamento 1.13, che lede le autonomie degli enti locali: le priorità degli interventi sono di competenza degli enti locali, che ne risponderanno ai cittadini.

Ritengo infine che qualora l'emendamento 1.14 venisse trasformato in ordine del giorno potrebbe essere accolto in quanto a mio parere propone un discorso molto interessante.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Prima di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati, desidero manifestare vivo apprezzamento per lo sforzo dimostrato e, soprattutto, per lo spirito che anima queste proposte da cui traspare una reale volontà di migliorare le condizioni sia delle persone che vivono in una situazione di disabilità, sia dei loro familiari che con loro ne sopportano i disagi.

Anche in questa occasione desidero ripetere quanto già dichiarato in sede di discussione generale. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento di iniziativa governativa, profondamente modificato dalla discussione parlamentare che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati e che, grazie al concorso di tutte le forze politiche, è stato anche migliorato dal momento che sono state previste alcune specifiche norme a tutela dei soggetti portatori di *handicap* grave che nella legge generale non venivano contemplate.

Il provvedimento al nostro esame, pur nella sua selettività – infatti le risorse vengono selezionate e ciò ovviamente ci lascia con un senso di insoddisfazione e incompiutezza – opera una scelta molto importante, ossia quella di rifinanziare la legge n. 104 del 1992, che dopo il primo stanziamento di 400 miliardi, approntato al momento della sua approvazione, non è stata più finanziata e tale scelta deriva proprio dalla effettiva necessità di dare aiuto ad alcuni soggetti portatori di *handicap* che sono stati tra i più trascurati.

Ribadisco che ovviamente questa azione di finanziamento non soddisfa tutte le esigenze. Occorre tuttavia sottolineare che, in questo momento, è di fondamentale importanza non perdere le risorse finanziarie relative

all'anno in corso, rischio che invece si potrebbe correre se il provvedimento in esame non fosse approvato con rapidità; in tal senso ricordo che se fosse emendato si renderebbe necessaria una ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati.

È ovvio che da parte mai vi sarebbe tutta la disponibilità affinché le risorse finanziarie fossero ampliate, ma ribadisco che nel frattempo è importante non perdere quelle già date. Inoltre, bisogna tenere conto che questa legge può essere rifinanziata successivamente nell'ambito della legge finanziaria, magari intervenendo su alcuni specifici aspetti della legge n. 104 del 1992, consentendo quindi un finanziamento finalizzato.

In ogni caso, al di là della non condivisione di alcune delle modifiche proposte, debbo dire che non avrei difficoltà ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, proprio per la preoccupazione di perdere questa occasione.

Inoltre, per quanto riguarda alcuni emendamenti che pongono questioni specifiche, mi riferisco ad esempio al problema dei congedi parentali, condivido quanto sostenuto dalla relatrice in merito alla opportunità di ripresentarli in sede più propria.

Desidero, infine, dire due parole riguardo la proposta, avanzata in un emendamento, di sostituire al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 le parole: «possono provvedere» con l'altra: «provvedono». Ebbene, avendo assistito all'ampio e appassionato dibattito svoltosi su questi temi, all'interno delle associazioni dei disabili, ho avuto modo di comprendere che soprattutto in alcune realtà del nostro paese il decentramento ed il trasferimento di competenze ai comuni e alle regioni è vissuto in modo problematico perchè esistono gravi inadempienze. Al riguardo sono dell'opinione che scrivere delle norme così vincolanti non ottenga dei risultati. Ritengo invece che sia più opportuno percorrere la strada degli incentivi e del sostegno agli enti locali, al fine di renderli in grado di affrontare queste politiche innovative.

Non va inoltre trascurato il fatto che se modificassimo il provvedimento in esame, nel senso proposto dall'emendamento 1.7, rischieremmo di trovarci in contraddizione con quanto previsto a proposito dell'autonomia degli enti locali ed altresì a condurre una battaglia contro i mulini a vento, scrivendo una norma che non solo nei fatti non cambierebbe nulla, ma che si porrebbe in rotta di collisione con quelli che sono gli attuali orientamenti di decentramento.

Quindi, al di là delle valutazioni di carattere finanziario espresse dalla relatrice, è necessario non trascurare quelli che definirei gli aspetti di fondo della questione. Pertanto, pur comprendendo il senso della proposta avanzata dalla senatrice Castellani, ritengo che non rappresenti la strada migliore da percorrere.

Il Governo, infine, accoglie l'ordine del giorno n. 1 perchè lo considera un'utile sollecitazione. Proprio a questo proposito, credo che una buona occasione per il Parlamento di mettere a punto tutto il tema del sostegno ai disabili sia rappresentata dalla legge in materia di assistenza che spero al più presto giunga all'attenzione di questo ramo del Parlamento.

In conclusione, credo di poter affermare che il parere del Governo si conforma a quello testè espresso dalla relatrice.

VEGAS. Signor Presidente, stante l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 1, non insisto per la votazione.

Annuncio inoltre il ritiro degli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Castellani Carla e da altri senatori.

Non è approvato.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 1.3 – considerato che il suo contenuto è oggetto di una circolare del Ministero – e 1.4. Ritiro inoltre l'emendamento 1.7 che trasformo nel seguente ordine del giorno, preannunciando che qualora fosse accolto dal Governo non insisteremmo per la sua votazione:

«La 12^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 3091 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave",

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative di sollecitazione e di sostegno nei confronti delle regioni al fine di favorire, per quanto possibile, una realizzazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi a favore dei cittadini portatori di *handicap*».

0/3091/2/12

DANIELE GALDI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Castellani Carla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Castellani Carla e da altri senatori.

Non è approvato.

VEGAS. Signor Presidente, per fugare i dubbi della relatrice vorrei modificare il testo dell'emendamento 1.11 nel senso di inserire, dopo le parole «a promuovere periodicamente», le altre «nel rispetto del diritto alla riservatezza,».

MANARA. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento in esame è di importanza fondamentale, anche perchè nella nostra struttura sanitaria e assistenziale non sono previste periodiche verifiche sull'efficienza e sull'efficacia degli interventi. Al di là dunque di come si possa interpretare il problema del rispetto della *privacy*, ritengo che una verifica, annuale o su periodi più lunghi, sia importante. Fermo restando, ovviamente, come ricordava da ultimo il senatore Vegas, il diritto ad una certa riservatezza, è chiaro però che la finalità propria dell'emendamento è proprio quella di evitare abusi. Su di esso dichiaro pertanto voto favorevole.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dai senatori Tomassini e De Anna e fatto proprio dal senatore Vegas, a cui la senatrice Castellani ha aggiunto la firma.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.12 è stato ritirato.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Vegas, che la relatrice propone di trasformare in un ordine del giorno.

VEGAS. Accolgo volentieri l'invito della relatrice. Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

«La 12^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 3091 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap grave*»,

impegna il Governo ad assumere iniziative dirette:

ad esentare i portatori di *handicap* e coloro, parenti o affidatari, che li assistono continuativamente a titolo gratuito dal pagamento di imposte o tasse gravanti sulla casa di abitazione;

a esentare gli handicappati in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal pagamento dell'imposta di successione o donazione;

a prevedere una congrua agevolazione fiscale a favore del cittadino, dell'associazione, della fondazione o della società che, ai sensi del predetto articolo 4, metta un immobile a disposizione di una persona o di un'associazione di persone con *handicap grave*;

a favorire, con opportune agevolazioni fiscali, la stipulazione da parte del coniuge, di un parente, di un affine, del tutore o del convivente di una persona portatrice di *handicap*, ovvero da parte di persona estranea, di un contratto di assicurazione sulla vita a favore del portatore di *handicap* sottoscritto con un'impresa assicurativa aderente all'iniziativa per la previdenza assicurativa degli handicappati promossa dall'Associazione nazionale per le imprese assicurative, purchè il contratto preveda le agevolazioni particolari per le assicurazioni sulla vita a favore di beneficiario portatore di *handicap*».

0/3091/3/12

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno testè presentato.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

VEGAS. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Verifica delle prestazioni erogate
e dell'efficacia degli interventi)*

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solida-

rietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonchè le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da *handicap* grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «previsto dall'articolo 41, comma 8», inserire le altre: «e comma 8-bis».

2.1 CASTELLANI Carla, BONATESTA, CAMPUS, MONTELEONE

A seguito del ritiro dell'emendamento 1.12, l'emendamento 2.1 risulta precluso.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), della legge 5 febbraio 1992, n.104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con *handicap* di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-*bis* e 41-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per

l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Al comma 1 dopo la parola: "1-ter" inserire la seguente: "e 1-*quarter*". Sostituire altresì le parole: "30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi" con le altre: "60 miliardi per l'anno 1998, di lire 90 miliardi per l'anno 1999 e di lire 89 miliardi"».

3.1 BONATESTA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 2 sostituire le parole: «7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999», con le altre: «3 miliardi per le finalità di cui all'articolo 41-bis e di lire 30 miliardi per le finalità di cui all'articolo 41-ter per l'anno 1998, e di lire 3 miliardi di cui all'articolo 41-bis e di lire 74 miliardi per le finalità di cui all'articolo 41-ter per l'anno 1999».

3.2 BONATESTA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 3 sostituire le parole: «37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999» con le altre: «93 miliardi per l'anno 1998, a lire 167 miliardi per l'anno 1999».

3.3 BONATESTA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

DANIELE GALDI, *relatrice alla Commissione*. Il parere della relatrice è contrario sugli emendamenti in esame, che recano tutti un aumento della spesa, perchè non hanno copertura finanziaria. Ricordo alla Commissione che il capitolo di bilancio della tabella della Presidenza del Consi-

glio è già prosciugato e che una parte dei finanziamenti li abbiamo utilizzati in favore dei ciechi. Poichè non abbiamo altre possibilità di individuare una copertura, ribadisco che il parere è contrario su tutti e tre gli emendamenti.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Come potrà capire la senatrice Castellani, il parere del Governo è un parere contrario ma con rammarico. Preannuncio il mio impegno perchè nella prossima legge finanziaria siano aumentate le risorse, sapendo però che intanto abbiamo il compito di spendere bene nell'ambito delle leggi che abbiamo. Se devo mettere a disposizione della Commissione un po' di esperienza, infatti, posso dire che far spendere le risorse bene, soprattutto quando si tratta di attivare gli enti locali, è ancor più complicato che non battagliaire per avere altri finanziamenti in Tabella A. Esprimo pertanto parere contrario, ma con questo impegno.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANARA. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge e non abbiamo presentato emendamenti proprio per la nostra disponibilità ad accettarlo nel testo approvato dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, di cui rispettiamo il voto.

Dobbiamo dare atto al Governo di aver cercato un equilibrio tra le risorse disponibili e le spese da effettuare in un settore così importante che spesso è, non dico dimenticato, ma ignorato, come quello dell'*handicap*. In conclusione, a nome del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame.

VEGAS. Signor Presidente, nel dichiarare a nome del Gruppo Forza Italia il mio voto a favore del provvedimento, vorrei sottolineare che la questione delle risorse finanziarie, che ha limitato anche nel corso della seduta odierna la possibilità di accogliere alcune proposte di miglioramento, è sicuramente rilevante. Forse però potrebbe essere giunto il momento di riconsiderare globalmente il *plafond* delle risorse stanziato dallo Stato a fini assistenziali, per vedere se non sia il caso di concentrarle sulle situazioni di maggiore bisogno piuttosto che mantenere alcune spese per situazioni di minore bisogno che spesso, invece che realizzare un trasferimento dal ricco al povero, hanno carattere «orizzontale» o addirittura favoriscono chi sta meglio economicamente.

Nel ribadire il nostro voto favorevole, inviterei dunque il Governo ad una riconsiderazione generale dei flussi di risorse concernenti la spesa assistenziale.

CAMERINI. I Democratici di Sinistra votano molto volentieri questo disegno di legge, che vede una promozione nel senso dell'autonomia e dell'integrazione delle persone handicappate. Abbiamo apprezzato la partecipazione di tutti al miglioramento della legge, nonché l'impegno del Governo di cercare di migliorare la legge stessa mediante futuri interventi finanziari. Per questi motivi votiamo a favore del provvedimento.

RESCAGLIO. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito Popolare desidero esprimere il voto favorevole al disegno di legge in esame ed altresì la nostra soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento che rappresenta un momento significativo per la realtà in cui viviamo.

A tale riguardo riteniamo fondamentale che nella nostra società vengano create le basi di quella che definirei una cultura dell'*handicap*; personalmente, debbo dire che nel lungo periodo trascorso nella scuola non ho osservato alcuna premessa che facesse pensare alla creazione di una cultura della solidarietà nei confronti dei portatori di *handicap*. Sono invece convinto che la società nella sua interessa debba prendersi la responsabilità di trovare gli strumenti più adeguati per affrontare determinate situazioni di difficoltà affinché chi è portatore di *handicap* grave abbia lo spazio ed il riconoscimento che gli spettano.

Desidero ribadire che, al di là della positività del presente intervento legislativo, è necessario affrontare queste problematiche in prospettiva e soprattutto promuovere la crescita di una cultura della solidarietà nei confronti dei soggetti disabili, una cultura che – ripeto – deve essere recepita dalla società nel suo complesso.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, intendo anch'io dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al presente provvedimento. Desidero in ogni caso manifestare il mio rammarico per il mancato accoglimento dei nostri emendamenti che consideravamo realmente migliorativi del testo. Comprendo però perfettamente sia le motivazioni alla base degli accordi presi presso la Camera dei deputati, sia le difficoltà per ciò che concerne le risorse disponibili. In tal senso mi auguro che in futuro – come già rilevato dal collega Vegas – la necessità della copertura delle spese previste da alcuni emendamenti riproponga l'occasione di una complessiva revisione della spesa per l'assistenza sanitaria e sociale anche perchè ritengo che una società civile si qualifichi anche per l'assistenza che fornisce e per la qualità di vita che garantisce ai più deboli.

BRUNI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori del mio Gruppo al provvedimento in esame che introduce misure a favore di una categoria di persone che vive situazioni di grande disagio e che come tale va protetta.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo Verdi esprimo parere favorevole al provvedimento in esame. Desidero inoltre manifestare tutta la mia soddisfazione perchè oggi, grazie anche al prezioso contributo dei Gruppi dell'opposizione che hanno ritirato i loro emendamenti, è stato possibile giungere all'approvazione di questa nuova legge dello Stato italiano.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Colleghi, desidero manifestare il mio compiacimento per l'approvazione unanime del presente disegno di legge.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA